

CRISI D'IMPRESA

Il ruolo del Commissario Giudiziale nella fase prenotativa – III parte

di **Andrea Rossi**

In due precedenti contributi ([“Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa – II parte”](#) e [“Il ruolo del commissario giudiziale nella fase prenotativa”](#)) abbiamo approfondito una parte delle indicazioni fornite nel **documento** predisposto lo scorso mese di giugno dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per quanto attiene la fase di **accettazione** dell’incarico da parte del precommissario giudiziale, la possibilità, da parte del Tribunale, di prevedere la nomina di **più di un commissario** oltre che le **funzioni** del precommissario giudiziale.

Nel presente articolo, prendendo sempre spunto dal documento predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, approfondiamo alcuni aspetti inerenti le **informazioni periodiche** che devono essere predisposte dalla società ricorrente, sotto il controllo vigile del Commissario Giudiziale, oltre che la cause di **decadenza** di quest’ultimo.

Nella fase prenotativa della procedura di concordato, particolare rilevanza assume proprio la vigilanza da parte del Commissario Giudiziale circa l’**osservanza** degli **obblighi informativi** periodici disposti dal Tribunale con il decreto che fissa il termine per integrare la domanda ai sensi dell’[articolo 161, comma 8, L.F.](#), che dovranno essere assolti dal debitore.

Gli obblighi informativi previsti dalla Legge Fallimentare in capo alla società ricorrente, riguardano principalmente:

1. la **predisposizione** di una sintesi delle attività svolte **successivamente** al **deposito** del ricorso, propedeutiche al deposito della proposta e del piano; a titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta di fornire agli organi della procedura un’informativa circa (i) la nomina dell’attestatore e dei periti estimatori, (ii) la tipologia di concordato che si sta predisponendo, (iii) la possibilità di sottoscrivere un accordo di ristrutturazione del debito, anziché un concordato. Bisognerà pertanto fornire tutte quelle informazioni utili al fine di dimostrare che l’**attività svolta** dalla società ricorrente è **idonea** alla predisposizione della proposta e del piano;
2. l’illustrazione della **situazione finanziaria** dell’impresa che dovrà essere pubblicata entro il giorno seguente nel Registro delle imprese a cura del Cancelliere; si tratta pertanto di una relazione in cui sono forniti i dati relativi ai saldi dei conti correnti bancari, della cassa all’inizio del periodo, le entrate e le uscite della gestione tipica e

di quella non operativa, i saldi dei conti correnti bancari e della cassa alla fine del periodo, fermo restando che alcuni Tribunali (correttamente secondo il pensiero dello scrivente) richiedono anche la predisposizione di una **situazione patrimoniale** e/o in un **conto economico di periodo**.

Sarà invece compito del Tribunale definire la **periodicità** con cui devono essere fornite tali informazioni da parte della società ricorrente; è prassi dei Tribunali richiedere **un'informativa mensile**, sebbene un diverso termine, tendenzialmente più breve, potrà essere fissato dal Tribunale, in considerazione delle **dimensioni** e della **complessità** dell'impresa.

La Legge Fallimentare, prevedendo una **periodicità** degli **obblighi informativi**, permette al Tribunale (i) un **costante monitoraggio** della situazione economica e finanziaria del debitore, così da evitare un eventuale utilizzo **fraudolento** del concordato preventivo da parte dello stesso e (ii) un continuo aggiornamento dell'evoluzione aziendale; pertanto sarà compito del Commissario giudiziale nominato controllare il rispetto dei termini di **presentazione** delle informative richieste, la **correttezza dei contenuti** (anche attraverso l'analisi delle scritture contabili), la **completezza** delle relazioni e delle situazioni presentate in funzione delle **prescrizioni** fissate nel decreto dall'organo giurisdizionale.

In caso di **violazione** degli obblighi informativi, troverà applicazione l'[articolo 162, commi 2 e 3, L.F.](#), con conseguente necessaria declaratoria di **inammissibilità** della domanda ed eventuale attivazione del **procedimento** per la dichiarazione di fallimento del debitore.

Il Commissario Giudiziale, nell'ambito delle proprie funzioni, potrà essere **revocato**, restando comunque legittimati a tale incombenza il Giudice Delegato ovvero il Tribunale; il potere di revoca del Tribunale non è comunque del tutto **discrezionale**, essendo attivabile (in virtù del rimando all'articolo 37 effettuato dall'[articolo 165 L.F.](#)) solo in presenza di **violazioni di legge** quali un **inadempimento** oppure una **violazione di obblighi** imposti allo stesso Commissario Giudiziale dalla legge o da provvedimenti giudiziari e **mai** per semplici **ragioni di opportunità**.

L'**obbligo di motivazione** ha lo scopo di consentire al Commissario Giudiziale il **reclamo** avverso il decreto, da proporsi dinanzi alla Corte d'appello; pertanto il provvedimento di **revoca** sarà **provvisoriamente esecutivo**, dal momento che il reclamo non sospende l'efficacia del provvedimento di revoca. In ogni caso la presenza di una revoca, non è l'unico caso in cui si rende necessaria la sostituzione del Commissario Giudiziale; si pensi alle ipotesi di sopraggiunta interdizione, inabilitazione, incompatibilità ovvero di perdita dei requisiti necessari per la nomina.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

